

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile

Ordinanza 25 luglio 2019, n. 20206

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere Dott. PONTERIO Carla - rel.
Consigliere Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10182/2018 proposto da:

(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 259/2017 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 13/11/2017 r.g.n. 344/2016.

RILEVATO IN FATTO

che:

1. con sentenza n. 259 depositata il 13.11.17, la Corte d'appello di Cagliari, in accoglimento dell'impugnazione proposta da (OMISSIS) s.p.a. e in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda dei lavoratori indicati in epigrafe, operatori ecologici addetti alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento di rifiuti urbani, di condanna di parte datoriale al risarcimento dei danni da inadempimento all'obbligo di lavaggio e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.);

2. la Corte territoriale ha ritenuto che la classificazione dell'attività di raccolta di rifiuti come "industria insalubre", ai sensi dell'articolo 216, Testo Unico leggi sanitarie, rilevasse unicamente ai fini della ubicazione delle attività rispetto ai centri abitati e non riguardo alla qualificazione degli indumenti da lavoro come D.P.I.;

3. ha escluso che la classificazione di determinate attrezzature come D.P.I. potesse dipendere dalla scelta unilaterale del datore di lavoro attraverso il documento di valutazione dei rischi (D.V.R.), avendo invece carattere oggettivo;
4. ha giudicato improprio il riferimento della società appellante alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 475 del 1992, articoli 3, 5 e 7, sottolineando come le stesse abbiano contenuto precettivo nei confronti del datore di lavoro ma non consentono di subordinare la individuazione dei D.P.I. ai requisiti di certificazione ivi previsti;
5. premesso, quale fatto notorio, che la raccolta dei rifiuti esponga al contatto con germi e virus, in particolare attraverso le mani (per contatto con la bocca o per la presenza di ferite) oppure per inalazione, ha escluso che gli indumenti in questione potessero svolgere una funzione protettiva ed ha ricondotto la fattispecie esaminata all'ipotesi prevista dal comma 2, lettera a), del citato articolo 40 ("non sono dispositivi di protezione individuale gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore");
6. avverso tale sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso, la società';
7. entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell'articolo 380 bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

8. col primo motivo di ricorso i lavoratori hanno censurato la sentenza, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 626 del 1994 e dell'articolo 216, Testo Unico n. 1265 del 1934, per aver esduso che la (OMISSIS) s.p.a. fosse classificabile come impresa insalubre di prima classe;
9. col secondo motivo di ricorso e' denunciata violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., nonche' omesso esame di un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Corte d'appello erroneamente escluso il rischio alla salute, certificato dalle relazioni dell'Ausl, cui erano esposti i lavoratori per il contatto con i rifiuti solidi urbani e per il lavaggio nella propria abitazione degli indumenti usati durante l'attivita' lavorativa; i ricorrenti hanno richiamato il verbale ispettivo del 4.8.2005 che aveva evidenziato l'esistenza, nel settore della raccolta e dello stoccaggio dei rifiuti solidi urbani, di un rischio di esposizione degli addetti ad agenti microbiologici, con particolare riferimento al virus dell'epatite B (HBV), e con pericolo di contatto, specie per alcune mansioni come quelle dei portasacchi, riguardante varie parti del corpo tra cui mani, braccia, gambe;
10. col terzo motivo di ricorso i lavoratori hanno denunciato, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell'articolo 2087 c.c., Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 40; Decreto Legislativo n. 475 del 1992, articolo 1, comma 2; Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 379, e Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 43; Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4, e articolo 67, comma 2, lettera A del c.c.n.l. 30.4.2003, per avere la sentenza impugnata affermato che gli indumenti forniti ai lavoratori per lo svolgimento della prestazione non avessero alcuna funzione protettiva e quindi non potessero essere classificati D.P.I.;

11. col quarto motivo di ricorso i lavoratori hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., e dell'articolo 2697 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un punto decisivo della controversia ed, esattamente, per avere la Corte d'appello erroneamente disatteso che tra gli indumenti forniti dall'azienda al lavoratore fossero ricomprese le scarpe, i guanti e la pettina alta visibilita' che nel D.V.R. aziendale erano classificati D.P.I.;

12. il secondo e il terzo motivo di ricorso, che si trattano in via prioritaria ed unitariamente per ragioni di ordine logico, sono fondati nei limiti di seguito esposti;

13. non e' di ostacolo all'accoglimento del terzo motivo l'impropria invocazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., posto che, secondo il costante indirizzo di questa Corte, ove si possa identificare il contenuto delle censure attraverso le ragioni prospettate dal ricorrente, il profilo sostanziale dell'atto deve prevalere su quello formale, sicche' l'omessa o l'erronea indicazione degli articoli di legge viene a perdere ogni rilevanza (Cass. n. 4923 del 1995; n. 302 del 1996; n. 1430 del 1999; n. 15713 del 2002) e, nella specie, dalle argomentazioni poste a base delle censure risulta evidente la denuncia di violazione dell'articolo 2087 c.c., con riguardo all'affermata esclusione del rischio alla salute per l'operatori di cui si tratta, in contrasto con quanto affermato - pacificamente - nelle relazioni dell'Ausl in sede di ispezione;

14. il profilo di censura riferito all'articolo 360 c.p.c., n. 5 (formulato nel medesimo terzo motivo) e' da considerare inammissibile perche' il vizio prospettato attiene alla qualificazione e valutazione giuridica di fatti e quindi concerne parti della motivazione in diritto e non l'omesso esame di fatti veri e propri, principali o secondari, come richiesto dal vigente articolo 360 c.p.c., n. 5;

15. cio' posto, deve essere, in primo luogo, ricordato che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 40, recante attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, "1. Si intende per dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu' rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonche' ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. 2. Non sono dispositivi di protezione individuale: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;...";

16. tale previsione si pone in continuita' con quelle di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955; ai sensi dell'articolo 377, relativo a "Mezzi personali di protezione", "il datore di lavoro, fermo restando quanto specificatamente previsto in altri articoli del presente decreto, deve mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione. - I detti mezzi personali di protezione devono possedere i necessari requisiti di resistenza e di idoneita' nonche' essere mantenuti in buono stato di conservazione"; secondo l'articolo 379 relativo agli "Indumenti di protezione", " Il datore di lavoro deve, quando si e' in presenza di lavorazioni, o di operazioni o di condizioni ambientali che presentano pericoli particolari non previsti dalle disposizioni del Capo 3 del presente Titolo (articolo 366 ss.), mettere a disposizione dei lavoratori idonei indumenti di protezione"). L'articolo 40 cit. e' stato poi sostituito dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 74, che ne ricalca interamente il testo;

17. il Decreto Legislativo n. 626 del 1994, all'articolo 4, comma 5, prevede che "il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori e, in particolare .. lettera d) fornisce ai lavoratori

i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione";

18. l'interpretazione data dalla Corte di merito al citato articolo 40, volta a far coincidere i D.P.I. con le attrezzature formalmente qualificate come tali in ragione della conformità a specifiche caratteristiche tecniche di realizzazione e commercializzazione, non tiene adeguatamente conto del tenore letterale delle disposizioni richiamate e, soprattutto, della finalità delle stesse, di tutela della salute quale diritto fondamentale (articolo 32 Cost.);

19. l'espressione adoperata dall'articolo 40 cit., che fa riferimento a "qualsiasi attrezzatura" nonché ad "ogni complemento o accessorio" destinati al fine di proteggere il lavoratore "contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro", deve essere intesa nella più ampia latitudine proprio in ragione della finalizzazione a tutela del bene primario della salute e dell'ampiezza della protezione garantita dall'ordinamento attraverso non solo disposizioni che pongono specifici obblighi di prevenzione e protezione a carico del datore di lavoro, ma anche attraverso la norma di chiusura di cui all'articolo 2087 c.c.;

20. lo stesso Decreto Legislativo n. 81 del 2008 (seppure non applicabile *ratione temporis*) contiene nell'allegato VIII un "Elenco" espressamente definito "indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale", che costituisce la conferma del contenuto necessariamente "aperto" della categoria dei mezzi di protezione e quindi della correttezza della sola interpretazione in grado di salvaguardare l'ampiezza dell'obbligo di tutela posto anche dalle disposizioni in esame;

21. da tali premesse discende come la previsione del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 43, commi 3 e 4, secondo cui "3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI (dispositivi di protezione individuale) conformi ai requisiti previsti dall'articolo 42, e dal decreto di cui all'articolo 45, comma 2"; 4. Il datore di lavoro: - a) mantiene in efficienza i DPI (dispositivi di protezione individuale) e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie (...)", non possa essere letta in senso limitativo del contenuto e del numero dei D.P.I., come ha fatto la Corte d'appello, bensì quale previsione di un ulteriore obbligo di carattere generale, posto a carico del datore di lavoro, di adeguatezza dei D.P.I. e di manutenzione dei medesimi;

22. parimenti non rilevante è la circostanza della previsione o meno degli specifici D.P.I. nell'ambito del documento di valutazione dei rischi, atteso che l'obbligo posto dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4, comma 5, di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conformarsi a prescindere dal fatto che il loro utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi, confezionato dal medesimo datore di lavoro (in tal senso, con riferimento alla omologa previsione di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 18, lettera d), cfr. Cass. pen., n. 13096 del 2017);

23. la categoria dei D.P.I. deve essere quindi definita in ragione della concreta finalizzazione delle attrezzature, degli indumenti e dei complementi o accessori alla protezione del lavoratore dai rischi per la salute e la sicurezza esistenti nelle lavorazioni svolte, a prescindere dalla espressa qualificazione in tal senso da parte del documento di valutazione dei rischi e dagli obblighi di fornitura e manutenzione contemplati nel contratto collettivo;

24. da questo punto di vista appare coerente la distinzione che l'articolo 40 cit. pone tra ciò che integra un D.P.I. e ciò che non è tale; in particolare, la lettera a) del comma 2 esclude che costituiscano D.P.I. "gli

indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore", vale a dire gli abiti che in nessun modo sono correlati alla finalita' di protezione da un rischio per la salute, e che assolvono unicamente alla funzione di uniforme aziendale o di preservare gli abiti civili;

25. in tal senso si e' espressa la circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 1999 (che non costituisce fonte del diritto, ma presupposto chiarificatore della posizione espressa dall'Amministrazione su un determinato oggetto, cfr. Cass. n. 7889 del 2011; n. 23042 del 2012; n. 1577 del 2014;; n. 280 del 2016) che ha elencato le diverse funzioni a cui possono assolvere gli abiti di lavoro, in particolare: a) elemento distintivo di appartenenza aziendale, ad esempio uniformi o divise; b) mera preservazione degli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all'espletamento dell'attivita' lavorativa; c) protezione da rischi per la salute e la sicurezza; la circolare ha specificato che "in quest'ultimo caso gli abiti rientrano nei dispositivi di sicurezza che assolvono alla funzione di protezione dai rischi, ai sensi del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 40. Rientrano, ad esempio, tra i D.P.I.... gli abiti per evitare il contatto con sostanze nocive, tossiche, corrosive o con agenti biologici ecc.";

26. questa Corte ha piu' volte affermato, anche sotto il vigore del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, come "in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, ed in particolare di fornitura ai lavoratori di abiti, alla stregua della finalita' della disciplina normativa apprestata dal legislatore, per "abiti di lavoro specifici" si debbono intendere le divise o gli abiti aventi la funzione di tutelare l'integrita' fisica del lavoratore nonche' quegli altri abiti, essenziali in relazione a specifiche e peculiari funzioni, volti ad eliminare o quanto meno a ridurre i rischi ad esse connessi (come la tuta ignifuga del vigile del fuoco), oppure a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento delle sue incombenze, onde scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie, come appunto deve reputarsi per la divisa dell'operatore ecologico (cfr. Cass. n. 11071 del 2008; nello stesso senso Cass. n. 23314 del 2010);

27. con particolare riferimento agli operatori ecologici, addetti alla raccolta dei rifiuti, questa Corte ha sempre affermato l'obbligo datoriale di manutenzione e lavaggio degli abiti di lavoro sul presupposto, fattuale e logico, della qualificazione degli abiti medesimi come dispositivi di protezione individuale;

28. si e' in particolare precisato come "l'idoneita' degli abiti di protezione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori - a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 379, fino alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, e ai sensi dell'articolo 40, articolo 43, commi 3 e 4, di tale decreto, per il periodo successivo - deve sussistere non solo nel momento della consegna degli abiti stessi, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa. Le norme suindicate, infatti, finalizzate alla tutela della salute quale oggetto di autonomo diritto primario assoluto (articolo 32 Cost.), solo nel suddetto modo conseguono il loro specifico scopo che, nella concreta fattispecie, e' quello di prevenire l'insorgenza e il diffondersi d'infezioni. Ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli abiti in stato di efficienza, esso non puo' non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell'obbligo previsto dalle citate disposizioni", (cfr. Cass., n. 11139 del 1998; n. 22929 del 2005; n. 14712 del 2006; n. 22049 del 2006; n. 18573 del 2007; n. 11729 del 2009; n. 16495 del 2014; n. 8585 del 2015);

29. nella sentenza n. 18674 del 2015, questa Corte, nel confermare la pronuncia di appello che aveva qualificato come D.P.I. gli abiti usati da una lavoratrice addetta alla pulizia delle carrozze dei treni, attivita' comportante la raccolta di rifiuti, lo svuotamento di cestini e portacenere e l'inevitabile contatto

con sostanze nocive o patogene, come la polvere, la sporcizia, residui organici, ha affermato che "per i lavori di pulizia di ambienti, treni, ecc. la semplice tuta di cotone puo' considerarsi un (seppur minimo) mezzo o dispositivo di protezione individuale, e non solo strumento identificativo dell'azienda per cui lavora, e come tale essa deve essere fornita dal datore di lavoro e tenuta in stato idoneo"; la medesima pronuncia ha ritenuto come l'inclusione degli indumenti tra i D.P.I. in ragione della funzione protettiva svolta dovesse prescindere dalla loro qualificazione o meno in tal senso da parte delle fonti contrattuali collettive e, deve aggiungersi, anche da parte del documento di valutazione dei rischi;

30. sulla base del quadro normativo in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, di rilievo costituzionale nonche' attuativo delle direttive Europee (a partire dalla direttiva quadro 89/391/CE) e delle convenzioni internazionali, incentrato sull'obbligo di prevenzione quale insieme di "disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attivita' lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrita' dell'ambiente esterno" (Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 2, lettera g)), la giurisprudenza di legittimita' ha collegato l'obbligo di fornitura e manutenzione dei D.P.I. alla idoneita', seppur minima, dei medesimi di ridurre i rischi legati allo svolgimento dell'attivita' lavorativa, costituendo specifico obbligo datoriale quello di porre in essere tutte le misure necessarie per garantire la salute e sicurezza dei lavoratori e quindi per prevenire, con specifico riferimento agli operatori ecologici, l'insorgere e la diffusione di infezioni in danno dei medesimi e dei loro familiari, a cui il rischio si estenderebbe in caso di lavaggio degli indumenti da lavoro in ambito domestico;

31. nessun rilievo puo' attribuirsi alle pronunce di legittimita' richiamate nella sentenza impugnata e nel controricorso (Cass. nn. 2625, 5176, 13745 del 2014), in quanto relative a lavoratori non addetti alla raccolta dei rifiuti, bensì a mansioni di giardiniere; neppure paiono significativi i precedenti di questa Corte (sentenze Sez. 6, nn. 13931 - 13936, 13707, 14033 -14035, tutte pronunciate all'udienza del 15.4.2014) in cui e' precisato come fosse estraneo al giudizio trattato il thema decidendum "della tutela della salute, della conformita' degli indumenti forniti alla normativa vigente e, quindi, della violazione dell'articolo 2087 c.c., dell'articolo 35, punti 1 e 3 (b e c), articolo 4 (c) e Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 40..."; peraltro, nelle fattispecie decise con le sentenze del 2014 appena richiamate non risulta che l'azienda avesse accettato di farsi carico del lavaggio settimanale degli indumenti da lavoro, come invece avvenuto da parte della societa' attuale controricorrente, a seguito delle prescrizioni contenute nel verbale ispettivo dell'Asl;

32. la sentenza impugnata, pur avendo ritenuto esistente, in quanto notorio, il rischio di contatto con sostanze tossiche, nocive e agenti biologici ("germi e virus") insito nell'attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti, ha escluso la qualificazione degli indumenti forniti dalla societa' come D.P.I., considerando gli stessi come mera divisa aziendale oppure utili a preservare gli abiti civili, e cio' nonostante non risultassero adottati altri strumenti in grado di fronteggiare il rischio pacificamente accertato, cosicche' le tute rappresentavano per gli operatori ecologici l'unico schermo di protezione in concreto utilizzabile contro il possibile contatto con sostanze nocive per la salute;

33. in tal modo la sentenza impugnata e' incorsa nel denunciato vizio di violazione di legge avendo erroneamente interpretato il Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 40, comma 1, e la nozione legale di D.P.I.; tale disposizione, per l'ampio tenore letterale della previsione e la precipua finalita' di tutela di beni fondamentali del lavoratore, deve essere letta, in conformita' alla giurisprudenza di questa Corte, nel senso di includere nella categoria dei D.P.I. qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la

salute e la sicurezza del lavoratore, ai fini dell'adempimento datoriale all'obbligo, posto dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4, comma 5;

34. l'accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, porta a ritenere assorbiti gli altri motivi;

35. la sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, che provvederà ad un riesame della fattispecie attenendosi a tutti i principi sopra enunciati e quindi anche ai seguente:

"la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'articolo 2087 c.c., norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro. Nella medesima ottica il datore di lavoro è tenuto a fornire i suddetti indumenti ai dipendenti e a garantirne l'idoneità a prevenire l'insorgenza e il diffondersi di infezioni provvedendo al relativo lavaggio, che è indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza e che, pertanto, rientra tra le misure necessarie "per la sicurezza e la salute dei lavoratori" che il datore di lavoro è tenuto ad adottare ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4, comma 5, e del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 15 e ss., e s.m.i. (Fattispecie riguardante gli addetti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani)".

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità'.